Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 | **Roma — Sabato 15 luglio** | **Numero 165**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 }
Altri annunzi . . . . » 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine della Corona d'Italia: *Revoca di decorazione* — **Leggi e decreti: Leggi** *dal n. 352 al n. 357 concernenti: costituzione in Comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella, Bagni di Montecatini e Pieve a Nievole; pensione agli operai dell'Officina governativa delle carte-valori; stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906; assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905; autorizzazione della spesa straordinaria di L. 83,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 per le spese della Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata* — **R. decreto** *n. 351 che autorizza l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a stabilire lo scambio di carte di libera circolazione e di biglietti di favore per un solo viaggio* — **R. decreto** *n. CLXX (parte supplementare) riflettente riparto di passività ed attività e delimitazione di confini fra Carfizzi e San Nicola dell'Alto* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Bardineto (Genova) e per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Massa (Massa e Carrara) e di Torralba (Sassari)* — **Ministero degli affari esteri:** *Elenco degli italiani morti nell'ospedale « Umberto I » di San Paolo del Brasile dal 1° gennaio al 17 maggio 1905* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio:** *Notificazione* — **Ministero di grazia, giustizia e dei culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Perdita di certificati* — *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi del consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — La strada del Gran San Bernardo — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

REVOCA DI DECORAZIONE

S. M. il Re in udienza del 27 aprile 1905, ha firmato il seguente decreto:

Visto l'art. 8 del R. decreto 20 febbraio 1868, col quale fu istituito l'Ordine cavalleresco della Corona d'Italia;

Veduta la sentenza del tribunale penale di Busto Arsizio, in data 29 luglio 1902, passata in cosa giudicata, per essere stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 2 febbraio 1904, e per avere la Corte di cassazione di Roma li 9 giugno 1904 dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'imputato, in forza della quale sentenza Ferrario Giuseppe fu Ambrogio, da Gallarate, negoziante, venne condannato alla pena della reclusione per anni due e mesi undici per il reato di falso in cambiali;

Sentito il parere del Consiglio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 10 marzo 1901, col quale Ferrario Giuseppe fu Ambrogio, da Gallarate, veniva insignito dell'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

Il Nostro primo segretario e cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla cancelleria dell'Ordine medesimo.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: A. FORTIS.

Visto: A. DI SAN MARZANO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 352 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Stornara e Stornarella, che attualmente formano l'unico comune di Stornarella, sono separate ed erette in Comuni autonomi conservando la loro denominazione.

Art. 2.

Un R. commissario sarà nominato con l'incarico di

provvedere allo stralcio della separazione dei due Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Pieve a Nievole e di Bagni di Montecatini sono distaccate dal comune di Montecatini di Valdinievole, e costituite in Comuni autonomi che prenderanno nome dalle rispettive frazioni.

Art. 2.

La delimitazione dei confini tra i suddetti comuni di Montecatini Valdinievole, Pieve a Nievole e Bagni di Montecatini è determinata dalla pianta topografica del 1° dicembre 1904, allegata al presente disegno di legge.

Art. 3.

Le passività complessive che verranno accertate all'atto della separazione, saranno ripartite fra i tre Comuni nella proporzione di due terzi al comune di Bagni, di un sesto al comune di Pieve a Nievole e di un sesto al comune di Montecatini Valdinievole.

Art. 4.

A ciascuno dei tre Comuni è data facoltà di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.

Il comune di Bagni di Montecatini non potrà opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi Comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di nominare nuovamente un R. commissario straordinario i cui poteri possano essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'art. 295 della legge comunale e provinciale e fino all'insediamento dei nuovi Consigli nei tre Comuni.

Art. 6.

Il Governo del Re provvederà alla esecuzione della presente legge, e regolerà mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 354 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli operai e le operaie dell'officina governativa delle carte-valori, compresi gli assistenti-controllori, scrivani e contatori della carta, di cui alla tabella *C*, allegata al R. decreto 22 ottobre 1903, n. 438, che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, acquistano il diritto a pensione:

a) gli operai quando abbiano compiuti 60 anni; le operaie quando ne abbiano compiuti 55;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite ed infermità contratte per causa di servizio siano resi inabili di continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e la età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge sugli infortuni del lavoro.

Art. 2.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestato sotto qualsiasi forma e classifica, computando anche le assenze per malattia.

Nella determinazione della durata del servizio per la pensione saranno computati i servizi militari, ed i servizi civili prestati presso altre Amministrazioni dello Stato, nonchè le campagne di guerra a norma dell'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso in cui qualche operaio od operaia passasse o fosse già passato ad un ufficio civile, pel quale fosse stabilita una pensione, nella determinazione di questa sarà computato anche il periodo di tempo trascorso nella officina carte-valori.

Art. 3.

La pensione annua dell'operaio che abbia raggiunti i 25 anni di servizio sarà liquidata in base alla mercede media giornaliera dell'ultimo quinquennio, moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato di tre

unità per ogni anno di servizio oltre i 25 fino ai 45 e di sei unità per ogni anno oltre i 45.

In nessun caso la pensione delle operaie potrà essere inferiore a L. 300 annue e quella degli operai a L. 480, e sarà sempre equiparata, per gli effetti dell'esenzione dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, alle rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, a norma del disposto dell'art. 24 del testo unico di legge sulla Cassa stessa, approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 387.

Art. 4.

Quando per impotenza al lavoro, debitamente riconosciuta, l'operaio abbandoni definitivamente il servizio prima di avere conseguito il diritto a pensione ai termini dell'art. 1, ma dopo avere compiuto almeno 10 anni di servizio, gli verrà concessa un'indennità per una volta sola, che sarà calcolata sulla base della mercede giornaliera media dell'ultimo quinquennio.

Tale indennità sarà di 300 volte la mercede quando l'operaio non abbia compiuto 15 anni di servizio, 450 quando ne abbia compiuti 15 ma non 20, e 600 quando ne abbia compiuti 20 ma non 25.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni di valetudinarietà concessi antecedentemente agli operai saranno trasformati in pensioni sulla base della mercede e del numero d'anni di servizio riconosciuti alla data del loro collocamento in istato di valetudinarietà.

Art. 6.

Gli operai e le operaie assunti in servizio dopo la pubblicazione della presente legge sono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Il loro contributo alla Cassa è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi nella misura di una lira mensile per le operaie, due lire mensili per gli operai;

b) da un contributo mensile dello Stato.

La misura di questo contributo sarà determinata in modo che l'addizione di esso con la ritenuta e con la quota di concorso della Cassa nazionale di previdenza formi per 12 mesi la somma di L. 34 per le operaie, e di L. 58 per gli operai.

Art. 7.

All'atto della ammissione in servizio ogni operaio ed operaia dovrà dichiarare in qual ruolo della Cassa nazionale di previdenza vuole essere inscritto.

Art. 8.

Gli operai e le operaie della officina carte-valori, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, quando si troveranno nelle condizioni indicate nei comma *a*, *b*, *c*, dell'art. 1, potranno liquidare la propria pensione secondo le norme della Cassa.

In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'inscritto al ruolo della mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'art. 3 della presente legge, sarà versata dalla direzione del tesoro alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinchè la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'inscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dalla direzione del tesoro alla Cassa nazionale sarà eguale a quella che, a parità di tutte le altre condizioni, sarebbe da versarsi se fosse inscritto nel ruolo di mutualità.

Art. 9.

Quando l'operaio abbandoni il servizio nei casi contemplati all'art. 4, sarà concessa dalla Cassa nazionale la liquidazione del conto individuale. Tale liquidazione potrà essere fatta, dietro richiesta dell'operaio, sotto forma di pagamento della somma capitale accumulata.

La direzione del tesoro aggiungerà alla somma risultante dalla liquidazione del conto individuale ciò che potrà essere eventualmente necessario per portarla, indipendentemente dai versamenti volontari, alla misura stabilita dall'art. 4.

Art. 10.

Per provvedere alla spesa che deriva dalla esecuzione della presente legge per quanto riguarda gli operai di ambo i sessi addetti alla officina governativa delle carte-valori, in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, è istituito un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 con il n. 113 *bis* e colla denominazione: « Pensioni agli operai d'ambo i sessi della officina governativa carte-valori per la somma di L. 5000 da prelevarsi sullo stanziamento del capitolo 113, il quale rimane così ridotto a L. 578.735 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 355 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella *A* contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *dell'entrata del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1905-906
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	164,000 —
	Totale.	184,000 —
	Contributi a carico dei vettori.	
3.	Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti	17,000 —
4.	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,700,000 —
5.	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti	390,000 —
	Totale.	2,107,000 —
	Entrate diverse.	
6.	Pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione	3,000 —
7.	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	15,000 —
8.	Entrate diverse e impreviste	500 —
9.	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa	*per memoria*
	Totale.	18,500 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	2,309,500 —
	TITOLO II.	
	Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
10.	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del fondo per l'emigrazione	3,500 —
	Totale del movimento di capitali.	3,500 —
	RIASSUNTO	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,309,500 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	3,500 —
	Totale generale dell'entrata	2,313,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO DI PREVISIONE *della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio 1905-906
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese generali.	
1.	Commissariato ed ispettorati dell'emigrazione - Personale	62,175 —
2.	Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti	18,520 —
3.	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	2,000 —
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro ispettorati nei porti d'imbarco	12,025 —
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro ispettorati	15,000 —
6.	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e i quattro ispettorati	2,500 —
7.	Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro ispettorati	7,000 —
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato	19,000 —
9.	Stampa di manifesti e di circolare ai prefetti, ai Sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici varî; stampa ed acquisto di guide, ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici	15,000 —
10.	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione	2,000 —
11.	Spese casuali	2,000 —
	Totale.	157,220 —

Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.

12. Spese di vaggio e indennità agli ispettori viaggianti	55,000 —
13. Spese di viaggio e indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno.	15,000 —
14. Stipendi e indennità agli addetti ai R. Consolati per l'assistenza agli emigrati. . .	40,000 —
15. Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	390,000 —
16. Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . .	35,000 —
17. Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco o nei porti di scalo all'estero - Servizio di informazione e di vigilanza	30,000 —
18. Spese per le Commissioni arbitrali . .	1,500 —
19. Spese di liti	1,000 —
20. Missioni presso il Commissariato . .	3,000 —
Totale. .	570,500 —

Spese per la protezione degli emigranti.

21. Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno . . .	325,000 —
22. Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero . . .	20,000 —
Totale. .	345,000 —

Fondi di riserva.

23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	20,000 —
24. Fondo di riserva per le spese impreviste .	15,000 —
Totale. .	35,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive	1,107,720 —

TITOLO II.
Spese straordinarie.

25. Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento .	200,000 —
26. Spese per lavori straordinari . . .	27,000 —
27. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti varî pel Commissariato e per gli Ispettorati. .	3,000 —
28. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione . . .	5,000 —
29. Spese straordinarie eventuali. . . .	3,000 —
30. Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	200,000 —
31. Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	*per memoria*
32. Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	60,000 —
Totale delle spese straordinarie effettive	498,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	1,605,720 —

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

33. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	907,280 —
Totale del movimento di capitali	907,280 —

RIASSUNTO

CATEGORIA I. — Spese effettive. . . .	1,605,720 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . .	907,280 —
Totale generale della spesa. .	2,513,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Tabella *A*.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
1.	Personale del Commissariato e degli Ispettorati dell'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento sull'emigrazione).
2.	Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti (per la parte che riguarda l'indennità di residenza e l'indennità di congedamento).
4.	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
5.	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati (per la parte che riguarda gli stampati per uso d'ufficio).
7.	Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro Ispettorati.
8.	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato.
9.	Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.
10.	Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione.
15.	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.
16.	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici e

spese relative al funzionamento delle Commissio stesse.
17. Disinfezioni; sorveglianza sulle locande e altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero, servizio di informazioni e di vigilanza.
18. Spese per le Commissioni arbitrali.
19. Spese di liti.
28. Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero **356** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per *l'emigrazione*, per l'esercizio finanziario 1904-1905 indicati nelle tabelle annesse alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella **A**.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ASSESTAMENTO dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905.

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1904-905
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	TITOLO I.	
	Entrate ordinarie.	
	Rendite patrimoniali.	
1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti	20,000 —
2.	Rendita dei titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	134,000 —
	Totale.	154,000 —
	Contributi a carico dei vettori.	
4.	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,600,000 —
5.	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti o delle indennità diverse dovute ai medesimi ed ai commissari viaggianti.	360,000 —
	Totale.	1,960,000 —
	Entrate diverse.	
7.	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	15,500 —
	Totale.	15,500 —

Riepilogo dello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1904-1905.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1904-905
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
TITOLO I.	
Entrate ordinarie.	
Rendite patrimoniali	154,000 —
Contributo a carico dei vettori	1,977,000 —
Entrate diverse	19,000 —
Totale delle entrate effettive ordinarie	2,150,000 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	*per memoria*
RIASSUNTO.	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,150,000 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	»
Totale generale dell'entrata	2,150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Tabella **B**.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ASSESTAMENTO dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1904-905.

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1904-905
	CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.	
13.	Spese di viaggio e indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incari-	

cati speciali, tanto all'estero che all'interno	25,000 —
15. Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti, o restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	360,000 —
Totale.	385,000 —

TITOLO II.

Spese straordinarie.

31 *bis*. Indennità ai R. uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	60,000 —
Totale.	60,000 —

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

32. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	437,380 —
Totale.	437,380 —

Riepilogo dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1904-1905.

	Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1904-905
CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
TITOLO I.	
Spese ordinarie	
Spese generali	149,120 —
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	535,500 —
Spese per la protezione degli emigranti	345,000 —
Fondi di riserva	35,000 —
Totale delle spese ordinarie effettive	1,064,620 —
TITOLO II.	
Spese straordinarie	648,000 —
Totale delle spese straordinarie effettive	648,000 —
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	1,712,620 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	437,380 —
Totale del movimento di capitali	437,380 —
RIASSUNTO	
CATEGORIA I. — Spese effettive	1,712,620 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	437,380 —
Totale generale della spesa	2,150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la spesa straordinaria di L. 83,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, ripartita come appresso:

Capitolo n. 337 ter. — Spese per la Commissione Reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con R. decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario . . . . . L.	55,000 —
Capitolo n. 337 quater. — Spese per la Commissione istituita dal ministro del tesoro con decreto 12 marzo 1900, per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata. L.	28,000 —
Totale . . . L.	83,000 —

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARLO FERRARIS.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 351 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Ritenuta la necessità di stabilire gli scambi di carte di libera circolazione e di biglietti per un sol viaggio, gratuiti od a prezzo ridotto, fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed altre Amministrazioni, nazionali ed estere, di ferrovie, di navigazione, di tramvie a trazione meccanica e di altri mezzi di trasporto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stabilire dal 1° luglio 1905, con le Amministrazioni indicate negli annessi elenchi *A* e *B*, visti, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, lo scambio di carte di libera circolazione e di biglietti per un sol viaggio gratuito, od a prezzo ridotto, secondo le norme generalmente in uso.

Art. 2.

L'Amministrazione predetta, sentito il Comitato d'amministrazione, è inoltre autorizzata ad aggiungere temporariamente ai precitati elenchi altre Amministrazioni italiane ed estere che prendano parte ai Congressi ferroviari internazionali, od alle conferenze internazionali per gli orari dei treni, per le tariffe, per lo scambio del materiale e per l'unità tecnica ferroviaria.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie Meridionali, con l'approvazione del ministro dei lavori pubblici sotto le condizioni di cui al 3° comma dell'art. 26 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e seguendo le norme in uso, potrà, a titolo di scambio, rilasciare sui propri moduli biglietti regolamentari per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, comprendente anche linee dello Stato.

Alle medesime condizioni, e per lo stesso titolo, si potrà eventualmente delegare qualcuna delle Amministrazioni italiane, di cui ai precedenti due articoli, all'emissione, esclusivamente sui moduli dello Stato, di biglietti regolamentari valevoli per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, su linee dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Carlo Ferrar's.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Elenco A

indicativo delle Amministrazioni esercenti in Italia con le quali è ammesso lo scambio dei biglietti di servizio.

Società per le strade ferrate meridionali.
» per le ferrovie secondarie romane.
» per la ferrovia sicula occidentale.
Compagnia reale delle ferrovie sarde.
Società italiana per le strade ferrate secondarie sarde.
» anonima per la ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo.
» » canavese per la ferrovia centrale e le tramvie del canavése.
» » per le ferrovie del Ticino (Santhià-Biella).
» » economiche biellesi.
» » per le ferrovie nord-Milano.
» per la ferrovia di Valle Seriana.
» per le ferrovie dell'Alta Valtellina.
» veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.
» per la ferrovia Suzzara-Ferrara.
» » Circumetnea.
» » Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale e tramvia Modena-Maranello.
Ferrovia privata marmifera di Carrara.
Società anonima per la ferrovia del Colle di Val d'Elsa.
» » » Massa Marittima-Follonica Porto.
» per le ferrovie napoletane.
» per la ferrovia Napoli-Nola-Baiano.
» per le ferrovie secondarie meridionali.
» » interprovinciali di Reggio Emilia.
» per la ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro.
» » Modena-Vignola.
» » Verona-Caprino-Garda.
» » Bari-Locorotondo.
» » Mandela-Subiaco.
» » dell'Appennino centrale.
» » Sant'Ellero-Saltino.
» » Napoli-Vomero.
» per le funicolari al Vomero.
Navigazione generale italiana.
Società di navigazione italiana a vapore « *La Veloce* ».
» siciliana di navigazione a vapore.
Impresa di navigazione pel Lago Maggiore.
» » » di Garda.
» » » di Iseo.
Società di navigazione e ferrovie pel Lago di Lugano.
» Lariana per la navigazione sul Lago di Como.
» veneta Lagunare.
Unione italiana tramways elettrici. (Genova).
Società anonima tramvia Novi-Ovada e ferrovia Basaluzzo-Frugarolo.
» della tramvia Monza-Trezzo-Bergamo.
» » Monza-Barzanò-Oggiono.
» delle tramvie nell'Emilia.
» » fiorentine.
» della tramvia Vicenza-Arzignano-Valdagno.
» » Borgo San Donnino-Salsomaggiore.
» della tramvia Udine-San Daniele.
» » Bari-Barletta.
» anonima delle tramvie siciliane.

Amministrazioni delle tramvie a trazione meccanica che servono i principali centri ferroviari ed Amministrazioni d'industrie di trasporti, se ed in quanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riconosca che ne possa derivare vantaggio all'Amministrazione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
CARLO FERRARIS.

Elenco B

indicativo delle Amministrazioni estere con le quali è ammesso lo scambio dei biglietti di servizio.

Austria-Ungheria.

K. k. Staatsbahn - Vienna.
K. Ungarische Staatseisenbahnen - Budapest.
K. k. priv. Südbahngesellschaft - Vienna.
K. k. priv. Südbahngesellschaft - Budapest.
Priv. Österreichisch-Ungarische Staatseisenbahngesellschaft - Vienna.
K. k. priv. Österr. Nordwestbahn und Süd - Norddeutsche Verbindungsbahn - Vienna.
K. k. priv. Kaiser Ferdinands Nordbahn - Vienna.
A. priv. Buschtéhrader Eisenbahn - Praga.
Vereinigte Arader und Csanader Eisenbahnen - Arad.
K. k. priv. Böhmische Nordbahngesellschft - Praga.
Erste k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft - Vienna.
K. k. priv. Kaschau - Oderberger Eisanbahn.

Belgio.

Chemins de fer de l'Etat Belge - Bruxelles.

Bulgaria.

Ferrovie di Stato bulgare - Sofia.

Francia.

Chemins de fer Paris à Orléans - Parigi.
Chemins de fer de l'Etat - Parigi.
Chemins de fer du nord - Parigi.
Chemins de fer de l'est - Parigi.
Chemins de fer de l'ouest - Parigi.
Chemins de fer du midi - Parigi.
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée - Parigi.

Germania.

Königl. Bayerische Staatseisenbahnen - Monaco di Baviera.
Königl. Sächsische Staatseisenbahnen - Dresda.
Königl. Württembergische Staatseisenbahnen - Stoccarda.
Grossherzogliche Badische Staatseisenbahnen - Karlsruhe.
Kaiserliche Eisenbahnen in Elsass Lothringen - Strasburgo.
Königl. Bayerisch-Pfälzische Eisenbahnen - Ludwigshafen sul Reno.
Königl. Preussische Staatseisenbahnen - Berlino.

Inghilterra.

South-Eastern and Chatham Railway Companies - Londra.
London-Brighton and South-Coast Railway Company - Londra.
Great-Eastern Railway Company - Londra.
Midland Railway Company - Derby.

Olanda.

Ferrovie di Stato neerlandesi - Utrecht.
Ferrovie olandesi - Amsterdam.

Romania.

Ferrovie rumene dello Stato - Bukarest.

Russia.

Ferrovie russe dello Stato.
Società della ferrovia Varsavia-Vienna - Varsavia.

Serbia.

Ferrovie Reali serbe dello Stato - Belgrado.

Svizzera.

Gotthardbahn - Lucerna.
Schweizerische Bundesbahnen - Berna.
Thunerseebahn.
Schweizerische Seethalbahn.
Schweizerische Südostbahn.
Bürgenstockbahn.
Stanserhornbahn.
Generosobahn.
S. Salvatorebahn.
Vitznau-Rigibahn.
Arth-Rigibahn.
Vierwaldstättersee.
Poste svizzere.
Tössthalbahn.

Turchia.

Ferrovie orientali - Costantinopoli.
Ferrovia ottomana Salonicco-Costantinopoli.
Smirne-Cassaba (e prolung.).
Compagnie internationale des Wagons-Lits - Parigi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
CARLO FERRARIS.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CLXX (Dato a Roma, il 1° giugno 1905), col quale si provvede al riparto delle attività e passività ed alla delimitazione di confini fra i comuni di Carfizzi e San Nicola dell'Alto.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 29 giugno 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bardineto (Genova).*

SIRE!

Da parecchio tempo l'amministrazione comunale di Bardineto procede in modo del tutto irregolare.

Malgrado le esortazioni, i richiami e le diffide della Prefettura, quel Consiglio comunale non ha peranco deliberato il bilancio 1905, nè il conto 1903, ed è ancora da compilarsi il ruolo tassa focatico dell'esercizio 1904.

Nè soltanto con la negligenza e con l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge si arreca danno al comune ed agli amministrati, ma anche con rappresaglie di partito e con atti inconsulti, come avvenne col licenziamento del medico-condotto.

Tale licenziamento, motivato da spirito partigiano, anzi che da plausibili motivi disciplinari, è stato dichiarato illegale in tutte le sedi di giudizio; il medico è stato reintegrato nel posto, colla condanna del Comune al pagamento degli stipendi arretrati e relativi interessi, ed ora pende giudizio per risarcimento di danni, pretesi dal medico in L. 20,000.

Per questo motivo, per le irregolarità commesse nella costruzione della strada comunale delle Binelle, e per il sospetto propagatosi della connivenza di uno degli amministratori nei furti di legname che si sono verificati nelle selve comunali, un grande malcontento si è venuto manifestando nella cittadinanza, la quale oramai ha perduto ogni fiducia nell'opera degli attuali suoi rappresentanti.

A tutto ciò occorre aggiungere che l'ufficio e l'archivio comunale sono lasciati nel massimo disordine, che vi mancano i principali registri prescritti dalla legge e che i diritti di segreteria da un decennio non sono stati versati nella Cassa comunale.

Riusciti inefficaci tutti i mezzi finora adoperati per ricondurre quell'Amministrazione comunale al normale suo funzionamento, non resta altro rimedio all'infuori di quello di sciogliere il Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bardineto, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2

Il signor dott. Eugenio Da Bove è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1905

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri* **a S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Massa. (Massa e Carrara).*

Sire!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Massa.

Tale provvedimento è necessario per dar modo al R. Commissario di sistemare e migliorare le condizioni del Comune, predisponendo quanto occorre all'unificazione dei mutui ed alla contrattazione di un nuovo prestito per l'esecuzione di varie opere pubbliche urgenti ed imprescindibili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Massa, in provincia di Massa e Carrara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Massa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 25 giugno 1905, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Torralba (Sassari).*

Sire!

La rappresentanza comunale di Torralba non può essere ricostituita nel termine normale, dovendo ancora essere definite le questioni riguardanti il pagamento dei beni comunali alienati ed il ricupero dei terreni usurpati al Comune.

Reputo perciò necessario prorogare di un mese i poteri del R. Commissario, ed a ciò provvedere lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Torralba, in provincia di Sassari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sassari è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli italiani morti nell' ospedale « Umberto I » di San Paolo del Brasile, dal 1° gennaio al 17 maggio 1905.

Turcato Sebastiano, di Giacinto, d'anni 46, nato in Castelfranco Veneto, morto il 14 gennaio.
Casizzi Giuseppa di Pietro, d'anni 27, nata a Bergamo, id. il 19 id.
Quindici Giuseppe di Luigi, d'anni 48, nato a Napoli, id. il 20 id.
Bardotti Giuseppe di Filippo, d'anni 44, nato a Firenze, id. il 24 id.
Golinelli Domenico fu Speridione, d'anni 57, nato ad Osimo, id. il 7 febbraio.
Salvatori-Santoro Camilla di Filippo, d'anni 43, nata a Lanciano di Chieti, id. il 16 id.
Matarazzo Filomena di Francesco, d'anni 3, nata a Capao Bonito (San Paolo) id. 17 id.
Posco Concetta in Naccarello di Giuseppe, d'anni 34, nata a Copella (Chieti), id. il 19 id.
Minelli Maria in Dell'Agata fu Giuseppe, d'anni 40, nata a Forlì, id. il 20 id.
Melo Felice di Felice, d'anni 22, nato a Salerno, id. il 21 id.
Naldini Leonardo fu Rocca, d'anni 50, nato a Calci (Pisa), id. il 25 id.
Giovanetti-Ginepri Giuseppe fu Giovanni, d'anni 42, nato a Cervia (Ravenna) id. il 27 id.
Colacito Rosina di Mariano, d'anni 4, id. l'11 marzo.
Savignano Raffaella fu Matteo in Camillo, d'anni 30, nata a Salerno, id. 20 id.
Nido Vincenzo fu Alessandro, d'anni 50, nato a San Lorenzo (Cosenza), id. il 23 id.
Pisani Giacomo fu Salvatore, d'anni 44, nato a San Marco (Cosenza), id. il 24 id.
Masucci Raffaele di Francesco, d'anni 23, nato a Santa Maria Capua Vetere, id. il 30 id.
Avoglio Pasquale fu Giuseppe, d'anni 60, nato ad Altamura (Cosenza), id. il 2 aprile.
Cavallaro Giuseppe fu Leopoldo, d'anni 60, nato a Padova, id. il 4 id.
Stella Filippo fu Antonio, d'anni 34, nato a Catanzaro, id. il 7 id.
Carciofolo Paolo di Vincenzo, d'anni 5, nato a San Paolo, id. il 15 id.
Locci Carlo di Candido, d'anni 39, nato a Lucca, id. il 18 id.
Bianchi Gemma fu Giuseppe, d'anni 23, nata a Bologna, id. il 21 id.
Rossetto Agostino di Cherubino, d'anni 33, nato a Padova, id. il 23 id.
Villa Carlo fu Gaspare, d'anni 42, nato a Milano, id. il 5 maggio id.
Ferranti Angiolina fu Giovanni, d'anni 25, nata a Leonforte (Catania), id. il 9 id.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 14 luglio 1905, il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Piacenza, ha imposto la cura obbligatoria delle piante infette dalla *diaspis pentagona* nel comune di Rivergaro.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Notari.

Con R. decreto dell'11 maggio 1905:

Durando Pier Dionigi, candidato notaro colla residenza nel comune di Forno di Rivara distretto notarile di Torino.

Marvulli Sergio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fasano, distretto notarile di Bari delle Puglie.

Marcoz Leopoldo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Morgex, distretto notarile di Aosta.

Biglio Aurelio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piasco, distretto notarile di Saluzzo.

Rotundo Alfonso Giuseppe, notaro residente nel comune di Motta Santa Lucia, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel comune di Cortale, stesso distretto.

Virdis Giuseppe, notaro residente nel comune di Fonni, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

Zampiceni Giovanni Antonio, notaro residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Brivio, distretto notarile di Como.

Branca Francesco, notaro residente nel comune di Rossano, è traslocato nel comune di Corigliano Calabro, distretto notarile di Rossano.

Con decreto Ministeriale dell'11 maggio 1905:

È concessa al notaro Gallo Angelo Michele una proroga fino a tutto il 9 agosto 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Stroncone.

Con decreto Ministeriale del 12 maggio 1905:

È concessa al notaro Zampa Raffaello una proroga, fino a tutto l'8 luglio 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune d'Imola.

Con decreto Ministeriale del 13 maggio 1905:

È concessa:

al notaro Mura Benedetto Francesco una proroga sino a tutto il 24 luglio 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Dualchi;

al notaro Carena Luigi una proroga sino a tutto il 6 dicembre 1905, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Monza.

Archivi notarili.

Personale subalterno.

Borodaz Vittorino, è nominato copista nell'archivio notarile di Aosta, coll'annuo stipendio di L. 800.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1905:

Sono accettate le dimissioni del sig. cav. avv. Francesco De Laurentiis dalla carica di subeconomo dei benefici vacanti di Acerra.

Con R. decreto dell'11 maggio 1905:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle Pontificie con le quali furono nominati:

Maglio sac. Giovanni Battista al canonicato presbiterale di Santo Anacleto nel capitolo cattedrale di Albenga.

Fidelia sac. Giovanni, al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Rieti.

Marchioro sac. Giuseppe al canonicato di Sant'Antonio Abate nel capitolo cattedrale di Vicenza.

Rezasco sac. Valentino al beneficio parrocchiale di Santa Margherita in Vernazza.

Zolezzi sac. Federico al beneficio parrocchiale dei Santi Rocco e Gaetano in Campegli, comune di Castiglione Chiavarese.

Arienti sac. Angelo al beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in San Tommaso, comune di Cesena.

Calciati sac. Felice, al beneficio coadiutorale dei SS. Gervasio e Protasio nella chiesa parrocchiale di Domodossola.

Benedetti sac. Giuseppe, al beneficio parrocchiale di San Benedetto all'Isola Fossara, nel comune di Scheggia Pascelupo.

Saveri sac. Giacobbe, al beneficio parrocchiale di Santa Foca, comune di San Quirino.

Con R. decreto dell'11 maggio 1905:

Sono stati autorizzati:

il parroco di Cesio Maggiore ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 25, disposto dal fu conte Agostino Bellati;

la fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Carlo in Milano, ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 75, disposto dalla fu Marietta Valtorta;

il parroco della chiesa della Beata Vergine del Rosario in Roppolo-Piano ad accettare il legato L. 500, disposto dalla fu Lucia Campanello vedova Lombardi;

la fabbriceria parrocchiale di Sesto Cremonese ad accettare il legato di L. 250, disposto dal fu Giovanni Lazzarini;

il parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Prascorsano ad accettare il legato di L. 150, disposto dal fu Giovanni Antonio Perino;

l'arcivescovo di Torino, quale rappresentante di quel seminario arcivescovile ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di L. 400, disposto dalla fu Anna Teppa;

il parroco di San Siro in Virle Piemonte ad accettare il legato di un campo, disposto dalla fu Maria Teresa Bosio vedova Pochettino;

la fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Cuvio ad accettare la donazione di una casa con giardino, fattale dal cavaliere Giuseppe Maggi;

la fabbriceria della chiesa del Cimitero in Cremona ad accettare il legato di L. 25, disposto dalla fu Clarice Albertini vedova Bellardi;

il parroco di San Martino in Langosco ad accettare i due legati, consistenti l'uno in una casa rustica e l'altro in un corpo di case urbane con orto ed una vigna, disposti dal fu sacerdote Pietro Zambelli.

Con R. decreto del 14 maggio 1905:

In virtù del R. patronato, sono stati nominati:

Figaro sac. Giorgio al canonicato di San Siro nella cattedrale di Vigevano;

Iadanza sac. Antonio alla parrocchia di San Anastasia in Ponte, comune di Paupisi.

È stato revocato il sequestro imposto per misura di repressione sul beneficio parrocchiale di San Mauro Castelverde, di cui è investito il sac. Mauro Giamo.

[illegible]ERO DEL TESORO - Direzione generale del Debito pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

[illegible]ente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. de-[illegible] [illegible]bre 1870, n. 5942;

Si [illegible]ca che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale, nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1305930	Del Basso Umberto di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Benevento (Senza vincolo)	*Lire*	40 —	Roma
»	1305931 Certificato di proprietà e di usufrutto	Del Basso Umberto di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Benevento. Con annotazione di provenienza e di usufrutto vitalizio a favore di Palmieri Ignazio fu Pasquale	»	50 —	»
»	1116036	Fontana Luigi fu Lodovico, domiciliato in Milano (Con annotazione)	»	485 —	»
»	226521 / 43581 Solo certificato di nuda proprietà	Vaselli Margherita di Francesco	»	70 —	Napoli
»	1072736 Solo certificato d'usufrutto	Mascilli Francesco-Alberto fu Luigi, domiciliato a Campobasso (Con annotazione)	»	215 —	Roma
»	46513 / 229453	Cappellania laicale e patrimonio sacro, fondata da Mauro Teresa e per essa al cappellano don Giuseppe Cocozza, domiciliato a Napoli (Con annotazione).	»	425 —	Napoli
»	1012093	Sali Giuseppina Maria fu Costantino, minore, sotto la patria potestà della madre Canonica Flora e sotto la tutela di Sanguinetti Ippolito, domiciliato in Fèlizzano (Alessandria) (Con annotazione).	»	90 —	Roma
»	48888 / 444188	Sali Costantino del vivente Giuseppe, domiciliato in Susa (Con annotazione di provenienza)	»	50 —	Torino
»	1207931	Saita Gaetano di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano	»	1700 —	Roma
»	49011	Bosono Adele di Luigi, moglie di Greppi Giorgio, domiciliato a Varenna (Como).	»	300 —	Firenze
»	1075967	Taricco Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Niella Belbo (Cuneo) (Con annotazione).	»	10 —	Roma

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 3 %	12235 Creditori legali napolitani	Cappellania istituita dal fu Giovanni Scognamiglio . . . *Lire*	12 75	Napoli
Consolidato 5 %	135635 / 530935	Nervi Giov. Battista del vivente Pietro, domiciliato in Genova (Con annotazione). . . . . »	500 —	Torino
»	1013167	Musolino Antonino di Paolo, domiciliato in Mosorrofa, comune di Cataforio (Reggio Calabria) (Con annotazione) . . . . »	10 —	Roma
Consolidato 3 50 %	1776	Bersanino cav. Giorgio fu Pietro, domiciliato in Torino. . »	1610 —	»

Roma, 28 febbraio 1905.

Il capo sezione ROSSI. — *Il direttore generale* MANCIOLI. — *Il capo della 1ª divisione* PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: N. 1,081,223 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 500 al nome di Tosi Enrichetta di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Bologna, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Stone Maria fu Giorgio *vedova di Campion Federico*, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tosi Enrichetta predetta e vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Stone Maria fu Giorgio *moglie di Federico Claudet*, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta annotazione di vincolo nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: n. 1,235,796 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15, al nome di Rastello *Eugenia* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Pont Canavese (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rastello *Generosa Eugenia* di Carlo, minore come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 15 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione Portafoglio*).

14 luglio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,00 34	103,00 34	104,85 12
4 % *netto*	104,77 08	102,77 08	104,61 86
3 ½ % *netto*	103,05 73	101,30 73	102,92 42
3 % *lordo*	74,22 50	73,02 50	73,53 32

CONCORSI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE E PEI TELEGRAFI

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 345;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto un concorso a 600 posti di alunno nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pei giovani muniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, oppure di licenza di scuola normale superiore. È ammessa eccezionalmente la soppressa licenza di scuola normale inferiore.

2. Non sono assolutamente ammessi nè esaminati titoli equipollenti, tuttavia non si escludono, naturalmente, coloro che abbiano titoli superiori, purchè possiedano ed esibiscano una delle licenze richieste.

Art. 2.

1. Una metà dei posti, e cioè 300, è riservata ai supplenti maschi, che alla data 30 giugno 1905 si trovino in servizio continuato in tale qualità avendo frequentato regolarmente per un anno almeno un ufficio dell'amministrazione postale-telegrafica.

2. I supplenti devono presentarsi al concorso, ed agli esami, con gli stessi titoli di studio richiesti per tutti gli altri concorrenti.

3. Non sono ammessi al concorso agenti dell'Amministrazione di altre categorie di ruolo o fuori ruolo, fuorchè alla precisa condizione che essi, *concorrendo come estranei*, abbiano i titoli di studio richiesti a tutti gli altri concorrenti e rinuncino, in caso di esito favorevole, ai posti occupati ed ai relativi emolumenti.

4. L'età dei concorrenti è per tutti calcolata al 30 giugno 1905 ed è stabilita, nel limite minimo a 18 anni compiuti: nel limite massimo a 25 anni per i concorrenti estranei all'Amministrazione, a 30 per i supplenti, a 35 per gli agenti di ruolo che si presentino al concorso nelle condizioni previste con l'alinea precedente (V. anche art. 12).

Art. 3.

1. Il concorso bandito col presente decreto è diretto a formare il personale che manca alle provincie della Liguria, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto.

2. Pertanto il concorso è limitato alle suddette zone territoriali e gli esami avranno luogo solamente a Genova, Milano, Torino e Venezia, per tutte le provincie della Liguria, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto.

Art. 4.

1. Non si esclude però che vi prendano parte i supplenti e gli estranei di ogni altra provincia del Regno, sempre chè ciascuno di essi s'impegni nel modo voluto dall'art. 11, n. 3:

a) a recarsi a proprie spese a sostenere gli esami in una delle sedi indicate nell'articolo precedente ed a frequentare ivi, assiduamente, il corso d'istruzione di un bimestre, istituito per i concorrenti che non hanno qualità di supplenti. (V. art. 9);

b) ad accettare la residenza che verrà assegnata dall'Amministrazione nel gruppo di provincie al quale appartiene la sede prescelta per sostenervi l'esame ed a risiedervi durante l'alunnato e per non meno di due anni dopo la conseguita nomina ad ufficiale, salvo all'Amministrazione la facoltà di disporre altrimenti.

Art. 5.

I 600 posti messi a concorso sono ripartiti nel modo risultante dal quadro Allegato 1.

Art. 6.

1. I concorrenti dovranno indicare nella domanda la sede nella quale intendono sostenere l'esame.

2. Con questa designazione incontrano gli obblighi di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*) del presente avviso.

3. In uno stesso gruppo di provincie potranno indicare la residenza preferita, la quale, ove le domande per una stessa località superino il numero dei posti disponibili, sarà assegnata dall'Amministrazione, in ordine di merito d'esame, fra i varî aspiranti.

Art. 7.

1. Il programma di esame è uguale per tutti i concorrenti; gli esami avranno luogo per tutte le sedi negli stessi giorni, con temi identici.

2. Le graduatorie sono invece distinte: una per i concorrenti supplenti, l'altra per i concorrenti estranei.

3. Avverandosi il caso che il numero dei vincitori di una categoria superi, in uno o più gruppi di Provincie, il numero dei posti disponibili di uguale categoria nel gruppo stesso, coloro che risultino in eccedenza saranno invitati ad occupare i posti rimasti eventualmente scoperti nelle rispettive categorie di altri gruppi.

Qualora non accettino, saranno considerati rinunzianti alla nomina ad alunni.

4. Se dopo gli opportuni spostamenti ancora rimanesse deficiente una delle due categorie, o vi fosse esuberanza nell'altra, i posti disponibili potranno essere conferiti in ordine di graduatoria ai candidati idonei di qualsiasi categoria, che accettino - con tutte le condizioni del presente avviso - le residenze disponibili.

5. Le graduatorie finali, distinte, com'è detto al n. 2 di questo stesso articolo, saranno fatte solo dopo che sia stabilita in modo definitivo la situazione di ciascun gruppo.

In base alle graduatorie medesime, si emetterà, con effetto immediato, il decreto di nomina ad alunno per tutti i vincitori del concorso.

Art. 8.

1. Indipendentemente dai punti rispettivamente riportati rimane stabilito che i supplenti - in ordine di merito fra di loro - verranno, con la nomina ad alunno, classificati prima dei concorrenti estranei, sempre quando entrino o a primo scrutinio, o per successive assegnazioni, nella categoria *supplenti*.

2. Se per le eventualità prevedute all'art. 7, n. 4, il posto accordato sia della categoria *estranei*, in tal caso il *supplente* segue le sorti della nuova categoria in cui entra e vi prende il posto che gli compete in ordine di punti.

3. È solo ammesso, per i *supplenti*, eventualmente iscritti nella categoria *estranei*, un trattamento eguale agli altri supplenti per ciò che ha riguardo all'indennità giornaliera, ed all'esonero dal corso d'istruzione pratica.

Art. 9.

1. Nelle città, sede di esame, è istituito un corso speciale *di due mesi*, obbligatorio pei soli concorrenti estranei: i concorrenti supplenti ne sono esonerati. Per gli altri agenti dell'Amministrazione, ammessi al concorso, sarà singolarmente deciso circa la loro ammissione, o meno, al corso d'istruzione.

2. In questo corso che ciascuno dei concorrenti deve frequentare assiduamente per sette ore al giorno, secondo l'orario che verrà stabilito, sarà insegnato, con pochi elementi teorici, il maneggio degli apparati telegrafici.

3. Alla fine del corso sarà dato un esame che non muterà, qualunque ne sia l'esito, la graduatoria dei concorrenti. Tuttavia del grado di abilità dimostrata verrà presa nota nella matricola dei candidati per ogni futura evenienza.

4. La durata del corso dovendo essere assolutamente di un bimestre per ciascun candidato, i giorni di assenza, per qualsiasi motivo, dovranno essere rimessi alla fine del corso, e quindi ritarderà di altrettanti giorni l'eventuale godimento dell'indennità giornaliera di cui all'art. 10.

5. Appena terminato il bimestre d'istruzione pratica gli alunni saranno assegnati ai servizi attivi della posta o del telegrafo, in proporzione del bisogno e con riguardo alle attitudini dimostrate.

Art. 10.

1. Ai vincitori del concorso, ai quali, per esigenze di servizio (a giudizio esclusivamente riservato all'Amministrazione) e non per elezione propria, sia assegnata una residenza che li obblighi a vivere lontano dalle proprie famiglie, è corrisposta un'indennità giornaliera di presenza di L. 2.50 dal giorno in cui assumono effettivo servizio negli uffici.

2. Il corso d'istruzione di due mesi sul maneggio degli apparati non è considerato servizio effettivo. L'indennità, quindi, di cui all'alinea precedente, non è corrisposta durante il corso d'istruzione a coloro che sono tenuti a frequentarlo.

3. I supplenti e gli agenti di ruolo entrano subito nel godimento dell'indennità giornaliera e ne fruiscono in ogni residenza.

4. In qualunque caso l'indennità spetta soltanto per i giorni di presenza, salvo circostanze specialissime, oppure in caso di ben constatata malattia e sempre per un periodo non eccedente i 10 giorni.

5. Tutti i concorrenti che, dopo un anno dalla data della nomina ad alunno, non abbiano ancora conseguito il passaggio ad ufficiali, o purchè nel frattempo abbiano prestato sempre assiduo servizio, ricevono senza alcuna eccezione l'indennità di cui al n. 1 di questo stesso articolo, oppure quella che stabilirà il regolamento allo studio.

6. Al suddetto effetto le interruzioni di servizio sono computate e ritardano il godimento dell'indennità, se oltrepassano i 20 giorni: sono computate per intiero e ritardano sempre il godimento dell'indennità anche se non oltrepassano i 20 giorni quando non sono giustificate da motivi legittimi.

7. Durante il primo anno d'alunnato non spettano congedi ordinari.

Art. 11.

1. La domanda di prendere parte al concorso dev'essere rivolta al Ministero (Segretariato generale, divisione 1ª, sezione 1ª).

2. Potrà essere spedita al Ministero direttamente per posta in raccomandazione, od essere anche fatta pervenire per mezzo delle Direzioni provinciali che spediranno sempre siffatte domande, e i documenti relativi, in piego speciale raccomandato.

3. La domanda dev'essere redatta in carta da bollo da L. 1.20 e in essa dovrà essere chiaramente espresso l'impegno di accettare tutte le condizioni enunciate nel presente avviso.

4. Gioverà enumerare nella domanda i documenti che si uniscono, ma è indispensabile indicare:

a) il domicilio abituale del candidato e della sua famiglia ed il preciso recapito per qualsiasi comunicazione;

b) la sede di esame, per la quale si opta, e la residenza preferita nel gruppo di Provincie appartenenti alla sede stessa;

c) se il candidato riveste o no la qualità di supplente, aggiungendo, nel caso, la data della nomina e l'ufficio presso cui è applicato.

Art. 12.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, regolarmente autenticato, dal quale risulti che il concorrente, al 30 giugno 1905, abbia compiuto il 18° anno d'età e non oltrepassato i rispettivi limiti d'età indicati all'art. 2, alinea 4° (25 anni per gli estranei: 30 per i supplenti: 35 per gli agenti di ruolo già in servizio dell'Amministrazione);

2° Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune ove risiede l'aspirante;

3° certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune nel quale l'aspirante è nato;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede da sei mesi almeno e, in caso di residenza più breve, anche dal sindaco del luogo di precedente dimora;

5° diploma originale di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, oppure di scuola normale superiore od inferiore, con esclusione di qualsiasi altro certificato di studi equipollenti;

6° Dichiarazione del padre, del tutore, o di altra persona, che assicuri al concorrente i mezzi di sussistenza, durante il periodo gratuito dell'alunnato, e si obblighi a prestare (quando l'Amministrazione ne faccia richiesta con due mesi di preavviso) la cauzione di L. 500

Art. 13.

1. I certificati dei quali ai numeri 1, 2 e 4 devono essere stesi su carta da bollo da cent. 60; quello n. 3 (certificato penale), su carta da L. 2.40; il n 6, su carta da L. 1 20.

2. Il certificato di buona condotta (n. 4) e quello di penalità (n. 3) non sono ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data dell'avviso di concorso.

3. Tutti i certificati fin qui descritti devono essere presentati anche dai supplenti. Ne sono esonerati gli agenti di ruolo già al servizio dell'Amministrazione.

4. I supplenti devono ancora aggiungere un certificato (su carta da bollo da cent. 60), nel quale il direttore provinciale, che ha giurisdizione sull'ufficio cui i supplenti sono applicati, dichiari che il *candidato supplente* presta *alla data presente*, o da un anno almeno, effettivo servizio nell'ufficio di . . . . a cominciare dal . . . . (data dell'assunzione in servizio).

Art. 14.

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire la domanda corredata di tutti i documenti al Ministero nei modi indicati all'art. 11, numeri 1 e 2, entro il giorno 5 del prossimo agosto.

2. Le domande che pervenissero dopo il detto giorno, anche se portino una data che entri nei limiti di tempo utili, saranno considerate nulle e senz'altro respinte.

Non sono considerate come valide le domande *alle quali manchi anche uno solo dei documenti richiesti*, ancorchè fosse dichiarato che i documenti mancanti sono allegati ad altre domande di concorso presso altre Amministrazioni.

3. Sopra ogni contestazione che potesse sorgere al riguardo e in caso di eventuali ritardi dipendenti dalla posta risolverà sempre ed inappellabilmente il Ministero

Art. 15.

1. L'Amministrazione non richiede fra i requisiti l'esibizione di un certificato medico; ma sottomette, nella sede di esame prescelta, tutti i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

2. I candidati che, per giudizio inappellabile del medico, non siano dichiarati perfettamente idonei, per fisiche imperfezioni, a tutti i servizi postali-telegrafici non saranno ammessi agli esami

Art. 16.

A nessun candidato competono compensi o rimborsi di spese di viaggio per recarsi alla sede di esami - nè per ritornare eventualmente al corso di istruzione di un bimestre - nè per raggiungere, infine, la prima residenza definitiva dopo l'assunzione come alunno.

Art. 17.

1. Gli esami avranno luogo nei giorni 4, 5 e 6 del prossimo settembre su programma di cui all'articolo seguente.

2. I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo debito avviso formale dell'ammissione.

3. I candidati però dovranno trovarsi ciascuno nella sede prescelta non più tardi del 1° settembre detto, e presentarsi ivi nella mattina al direttore provinciale per avere indicazioni sulla visita medica di cui all'art. 14.

Art. 18.

1. L'esame sarà esclusivamente scritto e verserà sulle seguenti materie obbligatorie:

I GIORNO.

a) Lingua italiana (una composizione che dia mezzo di conoscere la coltura generale del concorrente);

b) Lingua francese (una traduzione dall'italiano al francese coll'uso del dizionario).

II GIORNO.

a) Aritmetica applicata (operazioni sui numeri interi e frazionari, innalzamento a potenza, estrazione della radice quadrata, regole di proporzione, di interesse, di società, di sconto e di alligazione);

b) Elementi di fisica e di chimica che trovano applicazione nella telegrafia.

III GIORNO.

a) Geografia fisica, politica ed economica in generale e dell'*Europa in* particolare, con ispeciale riguardo alla geografia delle comunicazioni;

b. Calligrafia (da giudicarsi dal carattere corsivo del candidato sugli elaborati del 3° giorno).

Sono materie facoltative le lingue inglese o tedesca (traduzione in italiano senza sussidio del dizionario) e l'esame viene dato nel terzo giorno.

Art. 19.

1. Il giudizio sui lavori sarà dato da una Commissione composta di tre funzionari dell'Amministrazione, nominata per decreto Ministeriale e presieduta dal funzionario di grado più elevato o dal più anziano.

Per ragioni di opportunità potranno essere nominate più Commissioni, composte come sopra, a ciascuna delle quali potrà essere affidata la revisione di una o più materie d'esame. In tal caso il lavoro riepilogativo sarà fatto dai presidenti delle singole Commissioni, riuniti in Commissione centrale.

2. Ogni esaminatore dispone per ciascuna materia obbligatoria di 10 punti e di altrettanti per ciascuna delle lingue facoltative.

I punti però riportati in italiano e nella geografia vanno moltiplicati per il coefficiente 2.

Art. 20.

1. Non può essere dichiarato vincitore del concorso chi non riporti almeno l'idoneità.

2. L'idoneità è raggiunta dal candidato quando riporti nelle materie obbligatorie non meno di 120 punti e cioè la metà della somma complessiva di punti di cui la Commissione di tre membri dispone.

3. Il candidato però che non meriti almeno 6[10 in italiano o 6[10 in geografia, e cioè 12 per effetto dei rispettivi coefficienti, non può essere dichiarato idoneo anche se con la somma dei punti superi 120.

4. I punti riportati nelle lingue facoltative, se non arrivano almeno a 5, non sono computati a vantaggio dei candidati.

5. L'idoneità non avrà valore che per il numero di posti messi a concorso, e coloro che risulteranno idonei oltre il detto numero non avranno alcun diritto all'ammissione in impiego.

Roma, addì 12 luglio 1905.

Il ministro
G. MORELLI-GUALTIEROTTI.

ALLEGATO 1.

ELENCO dei posti di alunno messi a concorso, ripartiti per gruppo e per provincia.

GRUPPI	Posti per supplenti	Posti per estranei	Numero dei posti per provincia
1° GRUPPO - Sede d'esame Genova			
Provincie di:			
Genova	41	41	82
Porto Maurizio	2	2	4
	43	43	
Totale posti N.			86
2° GRUPPO - Sede d'esame Milano			
Provincie di:			
Milano	72	72	144
Bergamo	8	8	16
Brescia	11	11	22
Cremona	1	1	2
Como	6	6	12
Mantova	7	7	14
Pavia	6	6	12
Sondrio	2	2	4
	113	113	
Totale posti N.			226
3° GRUPPO - Sede d'esame Torino			
Provincie di:			
Torino	34	34	68
Alessandria	8	8	16
Cuneo	11	11	22
Novara	17	17	34
	70	70	
Totale posti N.			140
4° GRUPPO - Sede d'esame Venezia			
Provincie di:			
Venezia	18	18	36
Belluno	2	2	4
Padova	10	10	20
Rovigo	2	2	4
Treviso	9	9	18
Udine	13	13	26
Verona	12	12	24
Vicenza	8	8	16
	74	74	
Totale posti N.			148

RIEPILOGO

	Posti messi a concorso
Nella sede di Genova	86
» » Milano	226
» » Torino	140
» » Venezia	148
In tutto posti N.	600

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

AVVISO DI CONCORSO
per insegnante di matematica.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un concorso per il posto d'insegnante di matematica e di elementi di fisica e chimica nella scuola di arti e mestieri di Forlì, con lo stipendio annuo di L. 1800 (milleottocento).

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha la facoltà di chiamare, qualora lo creda opportuno, ad un esperimento di esami i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per un biennio, salvo a renderla definitiva se, in detto periodo di tempo, il candidato prescelto avrà fatto buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1.20 dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e commercio) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 agosto 1905.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari.

Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana e robusta costituzione;
3° certificato di buona condotta;
4° certificato di immunità penale;
5° diploma di laurea in ingegneria, ovvero in matematiche; od in fisica.

Al diploma di laurea dovrà unirsi pure un certificato debitamente autenticato, dimostrante i punti ottenuti nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso di concorso.

I candidati potranno unire alla domanda le pubblicazioni fatte, in triplo esemplare, esclusi i manoscritti; come pure tutti gli altri documenti, che crederanno atti a dimostrare la loro idoneità al posto messo a concorso e specialmente quelli riguardanti la carriera didattica compiuta.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera in doppio esemplare di tutti i documenti e le pubblicazioni presentate.

Roma, addì 12 luglio 1905.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di algebra complementare e geometria analitica nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentato in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 6 giugno 1905.

Il ministro
3 L. BIANCHI

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alle cattedre di psicologia sperimentale nelle Regie Università di Roma, Torino e Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 25 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 18 giugno 1905.

Il ministro
3 L. BIANCHI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La sostituzione del ministro De Witte al conte Muravieff per trattare a Washington la pace col Giappone forma l'argomento del giorno e tutti i giornali la commentano.

Il corrispondente dell'*Echo de Paris* da Pietroburgo dichiara che De Witte partirà da Cherbourg il 13[26 luglio a bordo dell'*Imperatore Guglielmo* ed aggiunge:

« Si dice che De Witte abbia le medesime istruzioni

di Murawieff; ma che si può contare molto su di lui per provvedere eventualmente a tutti gli inconvenienti che potessero sorgere a causa di qualunque imprecisione. De Witte riceverà dall'Imperatore, che vedrà domani, istruzioni verbali ».

Il corrispondente è stato assicurato che De Witte non ha accettato l'ufficio di plenipotenziario che a condizione di disporre dei poteri più larghi e di non comunicare, in qualunque circostanza, che direttamente con lo Czar, senza mai tenere conto degli uffici intermedî.

Il corrispondente del *Times* da Pietroburgo, a sua volta, telegrafa al suo giornale:

« Qualunque sia la causa o la combinazione di cause che abbiano prodotto questo rimescolamento nelle carte russe, la scelta di De Witte, se sarà seguita dalla sua accettazione del grave cômpito dei negoziati di pace, assicurerà certamente la conclusione di un trattato. De Witte non ha fatto un segreto delle sue idee e dei suoi propositi poichè, settimane sono, parlando con un redattore dello *Slovo* ebbe a dire che la pace non poteva essere assicurata fino a che la Russia non si fosse decisa a fare serie concessioni.

« Il curioso è che la partenza di De Witte per Washington susciterà certamente sentimenti assai diversi nel pubblico russo. Da una parte c'è viva soddisfazione perchè si ha la sicurezza che si arriverà alla fine della situazione attuale in Estremo Oriente; dall'altra il fatto che De Witte, proprio in questo momento, sia spinto alla politica estera, fa pensare a molti che ciò si deve considerare come un effetto degli intrighi diretti a toglierlo dal campo della politica interna, in questo momento così grave di incognite ».

I giornali russi se ne mostrano in generale contenti e dicono che il De Witte era l'uomo indicato dalla situazione perchè se fu avversario assoluto della guerra col Giappone e partigiano ardente dell'accordo con questo paese, non fu mai partigiano della pace a qualunque costo ed ha piena fiducia nelle risorse della Russia e nella possibilità di lottare fino al completo esaurimento del Giappone.

***

Sul lavoro per le riforme da attuarsi in Russia il *Matin* riceve dal suo corrispondente da Pietroburgo in data del 12 il seguente dispaccio:

« Oggi abbiamo tre avvenimenti: il primo, il divieto della prossima riunione degli *zemstvos* a Mosca; il secondo, l'apparizione di una legge sulla stampa, detta legge liberale, che toglie ai tre ministri e al procuratore del Santo Sinodo il diritto di sopprimere un giornale, ma in compenso permette al ministro dell'interno di vietare la pubblicazione di un giornale senza previo avviso, riferendone al Senato. La procedura senatoriale può durare anche tre anni, ma il divieto ministeriale diventa subito esecutivo. Questi due avvenimenti hanno riempito qui tutte le conversazioni in modo che non si è avuto il tempo di parlare del terzo, considerato come un incidente senza importanza nelle attuali condizioni. Si tratta, come sapete, dell'assassinio del prefetto di polizia di Mosca. Il numero dei funzionari di polizia, vittime del loro dovere, è ormai incalcolabile. Non ostante il divieto, i delegati degli *zemstvos* si riuniranno egualmente a Mosca. Tale riunione sarà molto più importante dal punto di vista delle riforme di quello che sia stata la rivolta sulla *Potemkin* dal punto di vista rivoluzionario ».

***

Il telegrafo comunica un importante articolo di Francesco Kossuth sul conflitto fra la Corona e la nazione ungherese. Egli dichiara che la conferenza avvenuta il primo luglio tra Fejervary e i capi della coalizione non si può considerare come un tentativo serio di risolvere la crisi. Fejervary si limitò a comunicare che il monarca persiste nel suo proposito di non concedere la lingua di comando ungherese; ma la nazione non si lascierà sviare dalle parole del sovrano.

Aggiunge: « L'Ungheria ha diritto di chiedere la lingua di comando ungherese, perchè i precedenti legislatori lasciarono appositamente indecisa la questione della lingua per l'esercito, affinchè la nazione avesse diritto d'interpretare le leggi vigenti nel modo corrispondente alle esigenze della vita nazionale. Del resto è un pregiudizio quello di voler mantenuta la lingua tedesca come lingua di comando. Questo pregiudizio data dai tempi in cui l'Imperatore d'Austria-Ungheria aveva ancora grande influenza in Germania. Ma ora, dacchè i tedeschi non costituiscono che un terzo della popolazione dell'Austria, e un quinto della popolazione dell'Ungheria, le condizioni sono mutate, e sarebbe addirittura inopportuno il pretendere che sia conservata come lingua dell'esercito la lingua d'una minoranza, lingua per di più identica a quella d'una vicina grande potenza militare ».

***

Come già dicemmo, il Governo turco ha deciso di fare il censimento della popolazione della Macedonia. Per tale ordine la calma relativa che da qualche settimana ivi si cominciava a godere è di nuovo turbata. Greci, bulgari, serbi, kutzo-valacchi stimano l'occasione opportuna per contarsi e dimostrare all'autorità turca la loro vera forza, ma in seguito alle disposizioni prese e alla composizione delle Commissioni di censimento, tutte le nazionalità sono malcontente ed affermano che le Commissioni non sono imparziali.

Questa questione del censimento ha dunque di nuovo sollevato le passioni per poco calmate; ogni nazionalità tenta d'organizzare un vero regime di terrore per guadagnarsi il più gran numero possibile d'aderenti. E siccome in Macedonia gli attentati a mano armata sono un argomento usuale di discussione, si segnalano da una parte e dall'altra numerosi misfatti.

Come gli agenti civili l'hanno fatto notare all'ispettore generale, il momento è molto male scelto per fare tale censimento e si spera che a Costantinopoli, riconoscendosi l'errore commesso, si voglia ripararlo per ricondurre la calma in quelle regioni.

La strada del Gran San Bernardo

Ieri, presso Saint-Remy, al confine italo-elvetico, ebbe luogo la inaugurazione della strada internazionale pel Gran San Bernardo.

Intervennero alla cerimonia il prefetto di Torino, rappresentante S. E. il presidente del Consiglio, Fortis, i consiglieri di Stato Couchepin e Zen, rappresentanti il Governo svizzero, gli onorevoli Francesco ed Alfonso Farinet, l'on. Boselli presidente del Consiglio provinciale di Torino, il consigliere nazionale Deffayes, i deputati cantonali Morand e Murio, il sindaco d'Aosta, l'assessore Cappa, rappresentante il municipio di Torino, l'avvocato Frassy, rappresentante la Deputazione provinciale di Torino, Parodi per la Camera di commercio, mons. Duc, vescovo di Aosta, i prevosti mitrati del Grande e del Piccolo San Bernardo, il conte Benevello, rappresentante l'Ordine Mauriziano, numerosi sindaci della Valle d'Aosta, altre autorità e grande folla.

Il sindaco d'Aosta lesse un discorso, ringraziando le autorità intervenute alla cerimonia, rilevando le gloriose tradizioni dell'Ospizio del Valico ed inviando un caldo saluto ai Sovrani d'Italia e al presidente della Confederazione svizzera.

Il prefetto di Torino, comm. Gasperini, inviò a nome del Governo un saluto all'amica Svizzera ed inneggiò all'apertura della nuova strada non più tramite di osti nemiche, ma cementatrice delle intimità cordiali delle nazioni vicine.

L'on. Boselli rammentò alcuni tratti della storia della Val d'Aosta e del Vallese affermanti il valore guerriero di quelle popolazioni e il loro amore alle istituzioni patriottiche; inneggiò ai monaci dell'ospizio esplicanti la carità cristiana sotto molteplici forme e ricordò la Regina Margherita, che illumina il Valico col suo sorriso gentile, simbolo del genio italiano.

Mons. Duc, assistito da numeroso clero, benedì la strada, e pronunciò una breve allocuzione, augurando che la nuova strada stringa i vincoli d'amore e di fratellanza fra i popoli.

Il prefetto comm. Gasperini tagliò quindi i nastri posti attraverso la strada. I rappresentanti dei due Governi e le autorità allora si abbracciarono con grande cordialità. Le musiche di Aosta e di Martigny suonarono fra entusiastici applausi gli inni italiano e svizzero.

Dopo la cerimonia ebbe luogo un banchetto offerto dai monaci dell'Ospizio.

Al levare delle mense, il consigliere di Stato svizzero, Couchepin, rilevò l'importanza commerciale del nuovo tramite e bevette, fra vivi applausi, alla prosperità del Re e dell'Italia.

L'on. deputato Farinet, l'on. deputato Boselli, l'assessore Cappa, ed altri poscia pronunciarono applauditi brindisi.

Durante il banchetto regnò grande cordialità.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, ieri, da Agliè si recarono a Stupinigi, presso S. M. la Regina Margherita, trattenendovisi a pranzo.

Società contro l'accattonaggio. — La benemerita Società romana contro l'accattonaggio ci comunica il resoconto sommario del proprio operato nel 1° semestre del corrente anno. Furono distribuite n. 55,225 minestre; 15,401.500 chilogrammi di pane; 313 oggetti di vestiario.

Il numero dei poveri soccorsi fu di 38,192. Le presenze di ricoverati e personale fisso furono nei locali della Società n. 13,772. La media giornaliera dei poveri soccorsi, dei ricoverati e del personale fisso fu di 287.

Durante il decorso giugno alla Società pervennero le seguenti offerte: Direzione generale fondo per il culto L. 250; da munifica persona incognita L. 160.

Le cifre esposte sono il migliore elogio alla benefica Società; ed auguriamo siano incitamento ai buoni perchè esser possa meglio ancora compiere il suo caritatevole ministero.

L'Esposizione di Milano. — Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera partecipi ufficialmente alla Esposizione di Milano del 1906 ed ha designato come commissario generale il membro del Consiglio degli Stati-Uniti Simen di Minusio (Ticino).

L'Esposizione di Macerata. — La solenne inaugurazione della Esposizione regionale marchigiana a Macerata è stata fissata improrogabilmente pel 12 p. v. agosto.

S. E. il ministro Rava, patrono dell'Esposizione, assisterà alla cerimonia inaugurale.

Marina militare. — È giunta ieri ad Ancona la squadra di riserva e ripartirà domenica per Rimini.

L'ammiraglio Bettòlo scambiò le visite colle autorità.

Un ricevimento al casino Dorico, in onore degli ufficiali della squadra, avrà luogo stasera.

Iersera le musiche suonarono sulle piazze e vi fu una grande illuminazione della città.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per Napoli e Genova il *Sicilia*, della N. G. I., e da Hong-Kong per Bombay l'*Ischia*, della stessa Società. Il *Sirio*, pure della N. G. I., è giunto a Montevideo. Da Santos ha proseguito per Genova il *La Plata*, della Società Italia. Da Las Palmas è partito per Genova il *Savoja*, della Veloce.

ESTERO.

Posti telefonici trasportabili. — L'Amministrazione dei telegrafi tedeschi ha fatto costruire dei posti telefonici trasportabili che possono essere fissati in punti diversi a mezzo di una presa di corrente analoga allo zoccolo di una lampada ad incandescenza. Questi posti, la cui messa in opera è comodissima, danno ottimi risultati.

Conversione del debito argentino. — Si telegrafa da Buenos-Ayres, 13:

« È stata promulgata oggi la legge per la conversione del debito interno.

« Numerose banche europee sono state autorizzate a ricevere le dichiarazioni dei portatori dei titoli ed a pagare le bonificazioni e gli interessi ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 14. — Dopo la rivista il presidente Loubet ha offerto un pranzo di 144 coperti, al quale hanno assistito tutti i ministri, gli ufficiali della squadra inglese che si trova a Brest e le autorità militari e navali.

La musica della guardia repubblicana ha suonato durante il pranzo.

BUDAPEST, 14. — Sei marinai del *Potemkin*, che fanno qui un breve soggiorno, dichiarano che la rivolta doveva scoppiare al principio di agosto su tre navi della flotta del Mar Nero, ma il piano fallì in seguito alla rivolta prematura del *Potemkin*.

STOCCOLMA, 14. — Ieri furono scambiate le ratifiche della convenzione per l'arbitrato obbligatorio, conclusa fra la Svezia e Norvegia da una parte e la Svizzera dall'altra il 1° settembre 1904.

VIENNA, 14. — *Camera dei signori.* — Si approvano il trattato di commercio colla Germania ed il progetto di legge che autorizza il Governo a regolare provvisoriamente i rapporti commerciali colla Svizzera e colla Bulgaria.

Si approvano pure numerosi progetti di legge già votati dalla Camera dei deputati.

PARIGI, 14. — Oggi, dopo la rivista militare a Longchamps, il presidente Loubet ha invitato il ministro della guerra, Berteaux, a felicitare in suo nome ed a nome del Governo le truppe per la loro splendida tenuta e a portare a loro cognizione la sua viva soddisfazione nel constatare che mercè la devozione degli ufficiali e la buona volontà di tutti, l'istruzione, la disciplina e la resistenza delle truppe progrediscono costantemente e la Repubblica può essere fiera del suo esercito che garantisce alla Francia la pace.

PIETROBURGO, 14. — Il generale Liniewich telegrafa che secondo informazioni ricevute dal generale Liantunow, un distaccamento russo, la notte dal 10 all'11 luglio, ha avuto uno scontro alla baionetta col nemico che in forze considerevoli era entrato a Yelang (isola Sakaline).

SOFIA, 14. — In seguito alla condanna a morte di un bulgaro pronunziata dal tribunale di Monastir, il Comitato rivoluzionario di quella città, ritenendo che il condannato a morte sia innocente, ha inviato al governatore generale Hilmi pascià e ai due agenti civili, lettere minacciando vendetta contro di loro.

BUCAREST, 14. — I giornali pubblicano un comunicato del Governo, il quale smentisce nel modo più formale la notizia che parecchi sott'ufficiali russi dell'equipaggio della corazzata *Potemkin* siano stati arruolati nell'esercito rumeno.

MADRID, 14. — L'ex-presidente del Consiglio Villaverde è malato assai gravemente.

Il Consiglio dei ministri ha accettato, oggi le dimissioni del ministro delle finanze, Urzaiz.

Il presidente del Consiglio, Montero Rios, si occupa di sostituirlo.

VARSAVIA, 15. — A Zkielz, presso Lodz, alcuni cosacchi che trovavano il rancio cattivo rifiutarono di mangiarlo e mandarono dal capitano un loro delegato, incaricato di chiedere doppio soldo, doppia razione e rancio migliore, oltre gli arretrati del soldo. Per tutta risposta il capitano sparò una revolverata a bruciapelo sul cosacco e lo uccise.

Persistendo poi gli altri nelle loro domande, il capitano fece chiamare la fanteria, che arrestò e disarmò i ribelli.

Questi furono condotti nella prigione militare della fortezza di Ivanovgorod.

MADRID, 15. — Navarro Reverter sostituirà Urzaiz come ministro delle finanze.

OYSTER-BAY, 15. — Il presidente della Confederazione, Roosevelt, informato ufficialmente della scelta di Witte come plenipotenziario russo per la pace ha espresso la sua soddisfazione.

Il ministro del Giappone, Takahira, che ritornava da un colloquio avuto col presidente Roosevelt a proposito della Conferenza per la pace, si è pure dichiarato soddisfatto di tale scelta.

PORTO SAID, 15. — Centosettanta russi provenienti da Nagasaki, a bordo di un vapore tedesco, sono stati trasbordati su una nave russa, diretta ad Odessa.

VIENNA, 15. — Il Parlamento è stato aggiornato.

BISERTA, 15. — Il *dock* al quale è attaccato il *Farfadet* è stato condotto questa mattina nella darsena di Sidi-Abdallah, ove sarà immediatamente posto in bacino.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 14 luglio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,6.
Barometro a mezzodì	755,7.
Umidità relativa a mezzodì	51
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 31,5. minimo 18,8.
Pioggia in 24 ore	— —

14 luglio 1905.

In Europa: pressione massima a 768 sulla Francia, minima di 751 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 4 mill. al N-Sardegna; temperatura diminuita; temporali sull'alta Italia, medio versante Adriatico, e Basilicata.

Barometro: massimo intorno a 760 in Sardegna, minimo a 762 lungo la catena alpina.

Probabilità: cielo vario; temporali sparsi, venti deboli o moderati settentrionali sull'alta Italia, varî altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 luglio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mosso	27 8	22 2
Genova	sereno	calmo	28 5	23 2
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	1/4 coperto	—	26 9	16 2
Torino	sereno	—	25 8	20 3
Alessandria	sereno	—	30 9	19 1
Novara	sereno	—	38 0	18 8
Domodossola	sereno	—	27 3	13 4
Pavia	sereno	—	33 0	17 0
Milano	1/4 coperto	—	31 8	19 5
Sondrio	sereno	—	29 3	16 5
Bergamo	sereno	—	26 8	18 7
Brescia	sereno	—	30 0	17 7
Cremona	1/4 coperto	—	32 6	18 5
Mantova	sereno	—	30 6	24 2
Verona	sereno	—	30 3	18 8
Belluno	1/2 coperto	—	27 8	15 7
Udine	sereno	—	30 4	18 8
Treviso	1/4 coperto	—	32 8	18 2
Venezia	nebbioso	calmo	32 0	20 2
Padova	1/4 coperto	—	30 4	18 3
Rovigo	3/4 coperto	—	32 5	19 0
Piacenza	1/4 coperto	—	30 4	19 4
Parma	coperto	—	31 4	19 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 8	20 0
Modena	1/2 coperto	—	30 1	18 9
Ferrara	sereno	—	30 6	18 7
Bologna	1/4 coperto	—	29 6	20 4
Ravenna	sereno	—	28 6	18 6
Forlì	1/2 coperto	—	31 2	20 0
Pesaro	coperto	mosso	30 5	19 2
Ancona	coperto	mosso	32 2	18 8
Urbino	3/4 coperto	—	30 1	16 3
Macerata	1/2 coperto	—	31 5	18 0
Ascoli Piceno	sereno	—	32 0	20 5
Perugia	1/2 coperto	—	30 4	18 6
Camerino	1/4 coperto	—	28 0	16 6
Lucca	sereno	—	31 4	18 5
Pisa	sereno	—	31 4	18 3
Livorno	sereno	calmo	31 0	21 0
Firenze	sereno	—	31 8	19 8
Arezzo	sereno	—	33 2	19 8
Siena	sereno	—	30 4	20 4
Grosseto	1/4 coperto	—	32 0	19 0
Roma	sereno	—	31 8	18 8
Teramo	sereno	—	31 6	19 2
Chieti	sereno	—	29 0	19 4
Aquila	sereno	—	29 0	14 8
Agnone	sereno	—	27 4	16 0
Foggia	1/4 coperto	—	32 0	22 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	28 0	21 0
Lecce	nebbioso	—	35 9	20 7
Caserta	sereno	—	31 8	18 4
Napoli	sereno	calmo	29 4	21 0
Benevento	sereno	—	31 1	15 5
Avellino	sereno	—	27 9	13 0
Caggiano	sereno	—	27 2	17 6
Potenza	sereno	—	27 0	16 7
Cosenza	sereno	—	29 5	21 4
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 5	14 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	28 0	22 8
Trapani	1/2 copert	calmo	26 6	22 5
Palermo	sereno	calmo	29 6	19 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	19 9
Messina	sereno	calmo	32 2	23 5
Catania	sereno	calmo	30 8	22 6
Siracusa	sereno	calmo	38 8	21 9
Cagliari	sereno	calmo	34 0	18 6
Sassari	sereno	—	31 1	21 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*